

I BLU GIUFFRÈ

FEDERICO SILVIO TONIATO

CODICE PARLAMENTARE

**RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI
RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE**

I
EDIZIONE AGGIORNATA AL 18 LUGLIO 2025



Senato
della Repubblica



Lefebvre Giuffrè

Sezione non inclusa

SOMMARIO DEI CONTENUTI

Pag.

PARTE PRIMA FONTI E ATTI PARLAMENTARI

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Fonti del diritto parlamentare | 3 |
| 2. | Atti parlamentari | 6 |

PARTE SECONDA STATUTO DEL PARLAMENTARE

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Principali disposizioni in materia di elettorato passivo | 15 |
| 2. | Principali disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità | 22 |
| 3. | Verifica dei poteri | 64 |
| 4. | Prerogative e immunità parlamentari | 78 |
| 5. | Prerogative « minori » | 84 |
| 6. | Indennità parlamentari e aspettative..... | 89 |
| 7. | Disposizioni in materia di adempimenti patrimoniali e di spese elettorali dei parlamentari | 98 |
| 8. | Codici di condotta | 106 |
| 9. | Senatori a vita..... | 110 |

PARTE TERZA ORGANI DELLE CAMERE

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Ufficio di Presidenza provvisorio | 113 |
| 2. | Giunta provvisoria per la verifica dei poteri | 114 |
| 3. | Presidente del Senato e Presidente della Camera | 115 |
| 4. | Vicepresidenti, Questori e Segretari di presidenza | 117 |
| 5. | Consiglio di Presidenza Ufficio di Presidenza..... | 121 |
| 6. | Gruppi parlamentari..... | 126 |
| 7. | Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari..... | 132 |
| 8. | Giunta per il Regolamento | 139 |
| 9. | Giunta per le elezioni e per le immunità parlamentari..... | 142 |
| 10. | Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico..... | 151 |
| 11. | Comitato per la legislazione | 152 |
| 12. | Commissioni permanenti..... | 154 |
| 13. | Commissioni speciali | 157 |
| 14. | Conferenza delle Commissioni permanenti e speciali..... | 158 |
| 15. | Commissione d'indagine sui fatti lesivi della onorabilità di un parlamentare | 159 |
| 16. | Commissioni bicamerali..... | 160 |

| | |
|---|-----|
| 17. Organizzazione amministrativa | 282 |
| 18. Organi e procedure dell'autodichia | 282 |
| 19. Sanzioni disciplinari e polizia interna | 295 |

PARTE QUARTA
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

PARTE QUINTA
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI

| | |
|---|-----|
| 1. Programmazione dei lavori | 305 |
| 2. Convocazioni | 314 |
| 3. Numero legale | 317 |
| 4. Disciplina dei tempi di parola | 320 |
| 5. Deliberazioni | 325 |
| 6. Proroga e <i>prorogatio</i> delle Camere | 335 |
| 7. Pubblicità dei lavori parlamentari | 337 |

PARTE SESTA
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

| | |
|--|-----|
| 1. Iniziativa legislativa | 345 |
| 2. Disposizioni procedurali comuni | 351 |
| 3. Procedura in sede deliberante o legislativa | 359 |
| 4. Procedura in sede redigente | 362 |
| 5. Procedura in sede referente | 364 |
| 6. Esame in Assemblea | 367 |
| 7. Disegni di legge di conversione di decreti-legge | 377 |
| 8. Disegni di legge di delegazione e decreti legislativi | 380 |
| 9. Progetti di legge costituzionale | 383 |
| 10. Decisione di finanza pubblica e controllo economico-finanziario; sessione di bilancio | 385 |
| 11. Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica | 461 |
| 12. Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disegni di legge europea e di delegazione europea | 464 |

PARTE SETTIMA
QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI E VALUTAZIONE D'IMPATTO

| | |
|--|-----|
| 1. Regole per la redazione degli atti normativi | 481 |
| 2. Strumenti per la qualità formale e sostanziale degli atti normativi | 498 |

PARTE OTTAVA

PROCEDURE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Rapporti tra Parlamento e Governo | 597 |
| 2. | Inchieste | 580 |
| 3. | Indagini conoscitive | 582 |
| 4. | Audizioni | 584 |

PARTE NONA

**RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI
O DI RILEVANZA COSTITUZIONALE**

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Rapporti tra Parlamento e Presidenza della Repubblica | 589 |
| 2. | Rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale | 594 |
| 3. | Rapporti tra Parlamento Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro | 604 |
| 4. | Rapporti tra Parlamento e Consiglio di Stato | 607 |
| 5. | Rapporti tra Parlamento e Corte dei Conti | 609 |
| 6. | Rapporti tra Parlamento e Consiglio superiore della magistratura | 619 |

PARTE DECIMA

RAPPORTI TRA PARLAMENTO E AUTONOMIE TERRITORIALI

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni | 625 |
| 2. | Conferenze degli enti territoriali | 650 |
| 3. | Partecipazione degli enti territoriali al processo di formazione e di attuazione degli atti dell'Unione europea | 659 |

PARTE UNDICESIMA

**RAPPORTI TRA PARLAMENTO, UNIONE EUROPEA
E ORGANISMI INTERNAZIONALI**

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea | 671 |
| 2. | Procedure di collegamento con gli organismi internazionali | 686 |

PARTE DODICESIMA

RAPPORTI TRA PARLAMENTO E AUTORITÀ INDIPENDENTI

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Disposizioni comuni | 689 |
| 2. | Banca d'Italia | 693 |
| 3. | Autorità garante della concorrenza e del mercato | 696 |
| 4. | Commissione nazionale per le società e la borsa | 700 |
| 5. | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo | 702 |
| 6. | Autorità per le garanzie nelle comunicazioni | 705 |
| 7. | Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali | 709 |
| 8. | Autorità nazionale anticorruzione | 713 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 9. | Garante per la protezione dei dati personali | 732 |
| 10. | Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente | 735 |
| 11. | Autorità di regolazione dei trasporti | 737 |
| 12. | Commissione per la vigilanza sui fondi pensione | 739 |
| 13. | Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza | |

ALLEGATI

SCHEDE CRONOLOGICHE

| | |
|---|-----|
| Presidenti della Repubblica | 743 |
| Presidenti del Senato della Repubblica | 744 |
| Presidenti della Camera dei deputati | 745 |
| Governi della Repubblica | 746 |
| Legislature della Repubblica | 787 |
| Elezioni per il Parlamento europeo | 788 |
| Presidenti del Parlamento europeo | 789 |
| Presidenti della Commissione europea | 789 |
| Presidenti del Consiglio europeo dal 2009 | 790 |
| Prossime presidenze del Consiglio dell'Unione europea | |

APPENDICE

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Costituzione della Repubblica italiana | 795 |
| 2. | Regolamento del Senato della Repubblica | 823 |
| 3. | Regolamento della Camera dei deputati | 883 |
| 4. | Pareri espressi dalla Giunta per il Regolamento del Senato..... | 939 |
| 5 | Pareri espressi dalla Giunta per il Regolamento della Camera | 955 |
| | <i>Indice analitico</i> | 983 |

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

PARTE PRIMA
FONTI E ATTI PARLAMENTARI

1. FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 64 PRIMO COMMA, 72).

64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(Omissis).

72. – Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche

in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

B. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 12 COMMA 1, 18 COMMA 3, 19 COMMI 4 E 6, 161 COMMA 4, 167).

12. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - PROROGA DEI POTERI. – 1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2-3. (Omissis).

18. GIUNTA PER IL REGOLAMENTO. – 1-2. *(Omissis).*

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

3-bis-3-ter. (Omissis).

19. GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI. – 1-3. *(Omissis).*

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. (Omissis).

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta

delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

161. MOZIONE DI FIDUCIA E DI SFIDUCIA - QUESTIONE DI FIDUCIA. – 1-3-*quater*. (*Omissis*).

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

167. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI. – 1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emen-

damenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia cinque Senatori possono chiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

C. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ARTT. 12 COMMA 2, 16 COMMI 2-5, 17 COMMA 2, 18 COMMA 4, 116 COMMA 4).

12. – 1. (*Omissis*).

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il Regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3-8. (*Omissis*).

16. – 1. (*Omissis*).

nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.

3-*bis*. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in

Termine estratto capitolo dichiarazione di voto di un

PARTE SECONDA

STATUTO DEL PARLAMENTARE

1. PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTORATO PASSIVO

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 48, 51, 56, 57, 58).

48. – Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (1).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) *Il terzo comma è stato inserito dalla l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.*

51. – Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) *L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dalla l. cost. 30 maggio 2003, n. 1.*

56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (1).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

(1) *Le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», che figuravano alla fine del comma 1, sono state soppresse dall'art. 1, l. cost. 18 ottobre 2021, n. 1.*

- B. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361.** — *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati* (ARTT. 6, 19, 20 SECONDO COMMA, 22 PRIMO COMMA, NUMERO 5).
(G.U. 3 giugno 1957, n. 139).

6. (T.U. 5 FEBBRAIO 1948, N. 26, ART. 5).

– Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

19. (1) – 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominali o uninominale del territorio nazionale.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

(1) *Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), l. 4 agosto 1993, n. 277, successivamente modificato dall'art. 1, l. 21 dicembre 2005, n. 270, e dall'art. 2, comma 11, l. 6 maggio 2015, n. 52, e da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 11, l. 3 novembre 2017, n. 165.*

20. (T.U. 5 FEBBRAIO 1948, N. 26, ART. 12, COMMA 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° E 7°, L. 16 MAGGIO 1956, N. 493, ARTICOLI 10, COMMA 1° E 2°, E 36 E L. 31 OTTOBRE 1955, N. 110).

candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori (1).

(Omissis).

(1) *Comma modificato dall'art. 6, comma 1, l. 4 agosto 1993, n. 276, dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), l. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e da ultimo, dall'art. 6, comma 5, lett. b), l. 21 dicembre 2005, n. 270, cit.*

22. (T.U. 5 FEBBRAIO 1948, N. 26, ART. 14, SECONDO PERIODO, NUMERI 1, 2, 3 E 4, E L. 16 MAGGIO 1956, N. 493, ART. 11). – L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (1):

1)-4) (omissis);

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (2);

6)-7) (omissis).

(Omissis).

(1) *Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), l. 23 aprile 1976, n. 136, successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e da ultimo, dall'art. 6, comma 7, lett. a), l. 21 dicembre 2005, n. 270.*

(2) *Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett.*

Termine estratto capitolo

PARTE TERZA
ORGANI DELLE CAMERE

1. UFFICIO DI PRESIDENZA PROVVISORIO

A. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 2, 6).

2. UFFICIO DI PRESIDENZA PROVVISORIO. – 1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di segretari.

6. SPOGLIO DELLE SCHEDE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA PRESIDENZA. – 1. Lo spo-

glio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

B. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ARTT. 2, 6).

2. – 1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel precedente comma 1. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.

6. – 1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

2. GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI

A. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ART. 3).

3. GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI - PROCLAMAZIONE DEI SENATORI SUBENTRANTI. – 1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

3. La Giunta provvisoria è costituita dai

Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

B. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ART. 3).

3. – 1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché i deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria com-

posta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

Termine estratto capitolo

PARTE QUARTA

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 55, 63 SECONDO COMMA, 64 SECONDO COMMA, 83, 85, 90, 91, 104 COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO, 135 COMMI PRIMO E SETTIMO).

55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

63. – (*Omissis*).

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. – (*Omissis*).

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

(*Omissis*).

83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

90. – Il Presidente della Repubblica non

è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

104. – (*Omissis*).

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

(*Omissis*).

135. (1) – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

(*Omissis*).

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(1) Articolo è stato sostituito dalla l. cost. 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente così modificato dall'art. 2, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

IV. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

B. LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1. — *Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale* (ARTT. 12, COMMI 1 E 3, 13).
(G.U. 14 marzo 1953, n. 62).

12. (1) – 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

2. (*Omissis*).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap-

plicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. (*Omissis*).

(1) *Articolo così sostituito dalla l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.*

13. – Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

C. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 64, 65).

64. CONVOCAZIONE DELLE CAMERE IN SEDUTA COMUNE - PRESIDENZA. – 1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei senatori.

65. REGOLAMENTO DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE. – Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

D. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ARTT. 31 COMMA 2, 35).

31. – 1. (*Omissis*).

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un seggio al Presidente del Senato.

35. – 1. Il Presidente della Camera pre-

siede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

E. REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA (1) (ART. 1 COMMI 1, 2 E 3).

(1) *Testo approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 7 giugno 1989 e il 28 giugno 1989, in identico testo e a maggioranza assoluta dei loro componenti.*

1. FORMAZIONE DELL'ELENCO. – 1. L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione è costituito di quarantacinque membri. La elezione dei giudici ordinari della Corte co-

Termine estratto capitolo

PARTE QUINTA
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
PARLAMENTARI

1. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.1. LEGISLATURA E SESSIONI

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 61, 62, 77 SECONDO COMMA, 86, 94 TERZO COMMA).

61. – Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. – Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

77. – (*Omissis*).

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,

anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

(*Omissis*).

86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

94. – (*Omissis*).

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

(*Omissis*).

B. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ART. 53 COMMA 1).

53. PROGRAMMA DEI LAVORI. – 1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bi-mestrali sulla base di programmi e calendari.

2-7. (*Omissis*).

C. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ART. 23 COMMI 1 E 2).

23. – 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea

è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3-11. (*Omissis*).

1.2. PROGRAMMA

A. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 29 COMMI 2 E 2-BIS, 53 COMMI 2-7).

29. CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.

– 1. (*Omissis*).

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3-8-bis. (*Omissis*).

53. PROGRAMMA DEI LAVORI. – 1. (*Omissis*).

2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati.

nato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di

Termine estratto capitolo

PARTE SESTA

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

1. INIZIATIVA LEGISLATIVA

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 71, 77 SECONDO COMMA, 87 COMMI DA PRIMO A NONO, 99, 121 COMMI PRIMO E SECONDO).

71. – L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

77. – (*Omissis*).

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

(*Omissis*).

87. – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

(*Omissis*).

99. – Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

121. – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

(*Omissis*).

B. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 73, 73-BIS, 74 COMMI 1 E 2, 80).

73. PRESENTAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE. – 1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.

2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e

distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

73-bis. TERMINI PER L'EFFICACIA O L'EMANAZIONE DI LEGGI, LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI. – La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi

che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

74. DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE E DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLI REGIONALI. — 1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, al-

l'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3-4. (*Omissis*).

80. INIZIATIVE LEGISLATIVE, CONSEGUENZIALI AD UN DIBATTITO, DEI COMPONENTI DI UNA COMMISSIONE. — Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

C. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ARTT. 68, 107 COMMI 3 E 4).

68. — 1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.

107. — 1-2. (*Omissis*).

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui

progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.

D. LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352. — *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo* (ARTT. 48-50).

(G.U. 15 giugno 1970)

Termine estratto capitolo

PARTE SETTIMA

**QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

1. REGOLE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 72 PRIMO COMMA, 76, 77).

72. – Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. (*Omissis*)

76. – L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

B. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 20-BIS, 97 COMMA 1, 100 COMMA 8, 103).

20-bis. COMITATO PER LA LEGISLAZIONE. – 1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità,

chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato

esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente.

97. DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ. – 1. Sono improponibili ordinari del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

2-3. (*Omissis*).

100. ESAME DEGLI ARTICOLI – PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI. – 1-7. (*Omissis*).

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9-13. (*Omissis*).

103. CORREZIONI DI FORMA E COORDINAMENTO FINALE. – 1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili

con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvi la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.

4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.

5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale simultaneo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.

PARTE OTTAVA

**PROCEDURE DI INDIRIZZO,
CONTROLLO E INFORMAZIONE**

1. RAPPORTI TRA PARLAMENTO E GOVERNO

1.1. FIDUCIA PARLAMENTARE

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ART. 94).

94. – Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

B. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 116 COMMA 1, 161).

116. VOTAZIONE NOMINALE CON APPELLO. – 1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di dieci Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del « sì » e del « no », estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2-4. (*Omissis*).

161. MOZIONE DI FIDUCIA E DI SFIDUCIA - QUESTIONE DI FIDUCIA. – 1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, del-

l'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81,

terzo comma, della Costituzione, dalla 5^a Commissione permanente.

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in via generale su quanto at-

tenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

C. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ARTT. 54 COMMA 2, 115, 116).

54. – 1. (*Omissis*).

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3-5. (*Omissis*).

115. – 1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.

2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.

4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrano nella previsione di cui al comma 3.

116. – 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il

voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

D. LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400. — *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri* (ART. 2 COMMA 3 LETT. A).
(G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86).

Termine estratto capitolo

PARTE NONA

RAPPORTI

CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI

O DI RILEVANZA COSTITUZIONALE

1. RAPPORTI TRA PARLAMENTO E PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 59, 62, 73, 74, 83-91, 134, 135).

59. – È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque (1).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 3, l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1.*

62. – Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei de-

putati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87. – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1, l. cost. 4 novembre 1991, n. 1.*

89. – Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è

90. – Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

134. (1) – La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.

(1) *Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.*

135. (1) – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Termine estratto capitolo del termine il giudice costi-

I BLU GIUFFRÈ

Federico Silvio Toniato

CODICE PARLAMENTARE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

Fonti e atti parlamentari - Statuto del parlamentare - Organi delle Camere - Parlamento in seduta comune - Organizzazione dei lavori parlamentari - Procedimento legislativo - Qualità degli atti normativi e valutazione d'impatto - Procedure di indirizzo, controllo e informazione - Rapporti con altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - Rapporti tra Parlamento e Autonomie territoriali - Rapporti tra Parlamento, Unione Europea e Organismi internazionali - Rapporti tra Parlamento e Autorità indipendenti

ALLEGATI E APPENDICE

- SCHEDE CRONOLOGICHE
- COSTITUZIONE
- REGOLAMENTO DEL SENATO
- REGOLAMENTO DELLA CAMERA
- PARERI DELLE GIUNTE PER IL REGOLAMENTO DEL SENATO E DELLA CAMERA

EURO 32,00
024226244

ISBN 978-88-28-87764-6



9 788828 877646